

FACHINI GEARS S.P.A.

Modello di Organizzazione e Gestione

Ai sensi del D. Lgs. n.231/01

**Approvato dal consiglio di amministrazione con delibera
del 10/10/2012 e successive deliberazioni autorizzative di
modifiche/integrazioni**

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE

Il presente Modello di Organizzazione e Gestione è stato redatto in conformità alle prescrizioni di cui al D. L.g.s. n.231/01 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"), al fine di predisporre procedure preventive, operative e sanzionatorie che, laddove correttamente applicate, esonerino Fachini Gears S.p.a. dalla responsabilità per i reati, perpetrati o tentati, posti in essere da soggetti operanti a qualsivoglia titolo in nome e per conto della Società.

L'applicazione ed il rispetto del presente modello è demandata all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV), all'uopo nominato dall'Assemblea dei Soci.

**2. COMPAGINE SOCIETARIA, ORGANIGRAMMA
SOCIETARIO E STRUTTURA AZIENDALE**

La compagine societaria di Fachini Gears S.p.a. si compone,

alla data dell'approvazione mediante delibera assembleare del presente modello, come di seguito:

- Giuseppe Sirignano, socio titolare del 41,79% delle azioni, in piena proprietà;
- Giuseppina Parabiagli, socio titolare del 24,88% delle azioni, in piena proprietà;
- Chiara Albusceri, socio titolare del 10,45% delle azioni, in piena proprietà;
- Giovanna Albusceri, socio titolare del 22,89% delle azioni, in piena proprietà;

L'Organo Amministrativo consta di un Consiglio di Amministrazione composto da:

- Giuseppe Sirignano, nella qualità di Presidente;
- Chiara Albusceri, nella qualità di Consigliere;
- Giorgio Baldini, nella qualità di Consigliere.

L'Organo di Controllo è costituito nelle persone di:

- Massimiliano Bonfiglio, quale Presidente del Collegio Sindacale;
- Paolo Rovella, quale Sindaco effettivo;
- Niccolò Rovella, quale Sindaco effettivo;
- Antonio Ceppi ed Alvaro Grassi, quale Sindaci supplenti.

Per quel che concerne la struttura aziendale della Società, avente carattere Piramidale, si rinvia al prospetto allegato al presente modello (ALLEGATO A), nel quale sono specificate sia le rispettive competenze e funzioni operative, sia i rispettivi

vincoli di subordinazione gerarchica.

L'Organigramma nominativo è a disposizione presso l'Ufficio del Personale, a cura del quale lo stesso è oggetto di aggiornamento e revisione ogniqualvolta intervengano mutamenti.

3. DESTINATARI DEL MODELLO E CODICE ETICO

I principi e le prescrizioni di cui al presente modello si integrano con contemplati dal Codice Etico (ALLEGATO B).

Il Codice Etico esprime i principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri ed ai quali ispira ed uniforma integralmente il proprio operato.

Di contro, il Modello di Organizzazione e Gestione costituisce applicazione concreta delle specifiche prescrizioni di cui al D. Lgs. n.231/08, finalizzate alla prevenzione delle tipologie di reati la cui commissione appare ipotizzabile a seguito dell'individuazione delle aree di rischio riconducibili all'attività esercitata da Fachini Gears S.p.a..

Il presente modello ed il codice etico quivi richiamato si applicano, quindi, senza eccezione alcuna:

- all'organo amministrativo;
- all'organo di controllo;
- ai lavoratori subordinati;
- ai collaboratori;
- ai consulenti;
- a qualunque ulteriore soggetto che a qualsivoglia titolo operi,

anche occasionalmente, in nome e per conto della Società.

Ognuno dei soggetti testé enumerati è tenuto a prendere visione del presente modello e del Codice Etico, la cui accettazione costituisce presupposto indefettibile per il conferimento di qualsivoglia incarico.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Ai fini dell'individuazione delle aree/processi a rischio e della concreta identificazione dei rischi potenziali, si è proceduto all'effettuazione di un'un'analisi preliminare del contesto aziendale, dalla quale è emerso che le forme di illecito potenzialmente scaturenti dall'esercizio dell'attività e dal perseguimento dello scopo sociale sono come di seguito enumerabili:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- reati informatici (art. 24 bis);
- reati in materia societaria (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione;
- omicidio colposo e/o lesioni colpose gravi o gravissime a seguito di violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies);
- reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter c.p. per ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);

Sono altresì state analizzate le potenziali modalità attuative

delle suddette fattispecie di reato, mediante sia istruttoria colloquiale con il personale, sia esame documentale delle procedure organizzative ed operative in vigore antecedentemente all'approvazione del presente modello.

Al fine di strutturare efficacemente il modello stesso, sono state determinate le seguenti aree di competenza:

- Governance
- Dirigenza
- Amministrazione e finanza
- Ufficio del personale
- Ufficio acquisti
- Gestione ordini
- Progettazione
- Produzione
- Assistenza
- Sistemi informativi
- Legale - Gestione contenzioso instaurato e instaurando

5. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

Il presente modello si fonda:

- sul Codice Etico;
- sulla struttura organizzativa aziendale;
- sulle procedure aziendali;
- sul decentramento di taluni poteri mediante rilascio di procure e/o deleghe;
- sull'impianto di comunicazione al personale;

- sul sistema disciplinare/sanzionatorio interno da applicarsi in caso di violazione del modello stesso e/o dei protocolli e/o delle procedure quivi richiamati

6. STRUTTURA DEL MODELLO

Oltre che del presente documento, il Modello di Organizzazione e Gestione consta dei seguenti allegati:

- Allegato A: Organigramma Aziendale
- Allegato B: Codice Etico
- Allegato C: elenco delle procedure disciplinanti le attività a rischio di reato ex d. lgs. 231/2001.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente modello, in quanto quivi costantemente richiamati, i seguenti ulteriori documenti collegati:

- il DVR (a disposizione presso RSPP nominata)
- il DPSS (a disposizione presso il Responsabile ex d. lgs. 196/2003)
- la Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo le norme interne (a disposizione presso l'Ufficio Controllo Qualità);

Poiché inerenti aspetti ed elementi dinamici dell'attività esercitata, i richiamati documenti sono stati collocati in forma di allegato e/o di collegamento al fine di consentirne l'agevole aggiornamento ed adeguamento.

7. ADOZIONE DEL MODELLO E SUE MODIFICHE/INTEGRAZIONI

L'adozione del presente modello è volta a garantire la conformità di ogni attività alle disposizioni di legge, codicistiche o oggetto di normative speciali quali la disciplina di cui al D. Lgs. n.231/01; all'uopo, nonché al fine di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti operanti in nome e per conto della Società, il presente modello prevede che tutte le attività:

- siano poste in essere in osservanza delle leggi, dei regolamenti interni, del Codice Etico e dello scopo sociale;
- perseguano finalità lecite;
- siano trasparenti, documentate e, quindi, tracciabili e ricostruibili in ogni momento.

Il presente modello costituisce "atto di emanazione dell'organo dirigente" (art. 6, co.1, lett. a), unitamente alle successive integrazioni/modifiche, in quanto emanato dal Consiglio di Amministrazione su mandato dell'Assemblea dei Soci.

Integrazioni e/o modificazioni potranno essere apportate autonomamente dal Presidente del C.d.A., sentito il parere dell'OdV, e dovranno essere comunicate al C.d.A. con cadenza annuale, ai fini della ratifica.

In pendenza di ratificazioni, le eventuali modificazioni/o integrazioni conservano la propria efficacia provvisoria.

8. NOMINA DELL'ODV

Ai sensi dell'art. 6, co.1, lett. b) D. Lgs. n.231/01, la Società ha

provveduto, con delibera del C.d.A. del, alla nomina dell'ODV nella figura di un organo munito di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Il C.d.A. di Fachini Gears S.p.A. ha nominato, con delibera del e in attuazione di quanta previsto dal d. lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza (OdV).

La durata dell'incarico è triennale e perdura fino all'approvazione del del bilancio d'esercizio.

L'incarico o singole attribuzioni afferenti all'esercizio dello stesso possono essere revocati previa delibera dell'Assemblea dei Soci, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'attività dell'OdV è insindacabile da parte degli altri organi societari, fatto salvo la facoltà di valutazione formulabile dal C.d.A..

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV sarà gravato esclusivamente da un obbligo informativo a favore dell'Organo Amministrativo, nella persona del Presidente del C.d.a. e dell'Organo di Controllo, nella persona del Presidente del Collegio Sindacale, anche su iniziativa da parte di quest'ultimi ogni qualvolta lo riterranno necessario o, comunque, opportuno; la suddetta attività di reporting dovrà concretarsi nella redazione di verbali che saranno sempre a disposizione anche dei terzi.

L'OdV deve possedere le competenze e gli strumenti adeguati alla natura dell'incarico conferito e necessarie ad un proficuo

svolgimento dello stesso in modo continuativo e calendarizzato.

9. FUNZIONI E POTERI DELL'ODV

Ai sensi del D. Lgs. n.231/01, l'attività dell'OdV consiste nel:

- vigilare periodicamente sull'effettiva applicazione del modello da parte dei destinatari in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal d. lgs. 231/2001;
- vigilare sulla reale efficacia del modello e sull'adeguatezza e attualità dello stesso in relazione all'evoluzione della struttura aziendale e dell'attività societaria svolta;
- predisporre modalità e strumenti di evoluzione/adeguamento/integrazione al fine di prevenire l'obsolescenza del modello stesso;
- esprimere pareri e valutazioni in ordine ad integrazioni e/o modificazioni emesse dal Presidente del C.d.A. o dall'Organo Amministrativo in composizione collegiale;
- rilevare le eventuali violazioni poste in essere dai destinatari, segnalandole al C.d.A. nella persona del Presidente, contestualmente proponendo l'applicazione di una determinata misura sanzionatoria; nel caso in cui la violazione venga rilevata a carico di un componente dell'Organo Amministrativo, il suddetto dovere informativo dovrà essere assolto nei confronti dell'Organo di Controllo, nella persona del Presidente del Collegio Sindacale.

Ai fini di un proficuo perseguimento di quanto sopra, l'OdV, in totale autonomia, potrà effettuare accessi ed interventi

periodici al fine di verificare:

- il rispetto di procedure e controlli contemplati nel presente modello, con potere di svolgere indagini interne;
- l'adeguatezza delle stesse ai fini della dei reati di cui in precedenza;
- l'attualità dell'individuazione delle aree di rischio;
- l'esistenza di eventuali lacune nel sistema preventivo/sanzionatorio,

nonché di segnalare alle funzioni competenti eventuali violazioni del modello e proporre l'irrogazione di sanzioni.

L'OdV deve essere inoltre costantemente informato dalla governance circa l'evolversi dell'indirizzo dell'attività aziendale, al fine di poterne compiutamente valutare l'incidenza sull'individuazione delle aree di rischio e sull'enumerazione dei reati potenzialmente scaturibili.

10. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ODV

10.1 SEGNALAZIONI DI CARATTERE GENERALE

I destinatari tutti del presente modello sono tenuti a riportare all'OdV qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione potenzialmente recante qualsivoglia forma di responsabilità a carico della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

I destinatari del presente modello devono, indistintamente, devono segnalare la commissione, quand'anche tentata o

soltanto potenziale, di illeciti riconducibili alle fattispecie di reato di cui in precedenza direttamente all'OdV.

La segnalazione dovrà avvenire in forma scritta (dichiarazione consegnata a mani, posta raccomandata presso lo studio e/o il domicilio e/o la sede dell'OdV, posta elettronica presso l'indirizzo email all'uopo fornito dall'OdV) e non anonima, con obbligo di riservatezza, in capo all'OdV, in ordine al nominativo del segnalante, fatto salvo il corretto svolgimento delle attribuzioni proprie dell'OdV.

Nel contempo, l'OdV e, con esso, l'Organo Amministrativo, si obbliga a tutelare il segnalante da qualsivoglia forma di ritorsione e/o penalizzazione e/o discriminazione derivante dalla segnalazione, con riserva di tutela da parte della Società a suo beneficio ed a beneficio dei soggetti accusati laddove la segnalazione sia stata effettuata in malafede.

10.2 SEGNALAZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE

La Società è inderogabilmente tenuta a segnalare all'OdV ogni informazione inerente:

- i procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate;
- i procedimenti penali afferenti i reati di cui in precedenza posti in essere da soggetti operanti in nome e per conto della Società, nonché i relativi esiti;
- i report redatti da responsabili di altre funzioni aziendali laddove recanti profili di criticità rispetto alla normativa di

cui al D. Lgs. n.231/01.

11. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, report e/o verbale previsto nel presente modello e conservato dall'OdV in appositi archivi (informatici e/o cartacei) per un periodo di 5 anni.

L'accesso agli archivi è consentito ai membri degli Organi Amministrativo e di Controllo, salvo che non ineriscano indagini nei loro confronti, nel qual caso sarà necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, sentito il parere del Collegio Sindacale e sempre che tale accesso non sia comunque garantito da specifiche norme di legge vigenti .

12. VIOLAZIONE DEL MODELLO E SISTEMA DISCIPLINARE

In ossequio al disposto di cui agli artt. 6, co.2, lett. e) e 7, co.4, lett. b) D. Lgs. n.231/01, contemplanti l'obbligo di predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello", il presente modello introduce un ordinamento interno che sarà applicato a tutti i rapporti endo-societari, al fine di disciplinare le violazioni allo stesso, nonché tutte le condotte riconducibili alle fattispecie di reato di cui in precedenza, prescindendo dall'esito dell'attività giudiziaria civile, penale ed amministrativa eventualmente scaturente da tali condotte.

Costituiscono violazioni del modello:

le condotte, commissive e/o omissive, contrastanti o,

comunque, non conformi ai principi ed alle prescrizioni di cui al Codice Etico, al modello stesso ed alle procedure quivi richiamare e/o allegate;

- le condotte, commissive e/o omissive, integranti le fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. n.231/01 o che, in ogni caso e sempre ai sensi del richiamato decreto, espongono la Società al rischio della comminazione delle sanzioni ivi contemplate.

13. PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E SANZIONI

Nell'ipotesi di violazione ascrivibile ad uno o più membri dell'Organo Amministrativo, l'OdV informerà tempestivamente il C.d.A. collegialmente ed il Collegio Sindacale, dando corso agli accertamenti volti ad acclarare la sussistenza o meno della violazione stessa.

All'esito degli accertamenti, l'OdV riferirà al C.d.A., sia al Collegio Sindacale, in quelle sedi formulando, nel caso di accertamento positivo della violazione, una proposta sanzionatoria interna, nonché indicando la sede giudiziale eventualmente da adire a tutela dei diritti della Società, fermo restando il potere esclusivo dell'Organo Amministrativo in merito all'irrogazione della sanzione ed alla misura della stessa, nonché all'esperimento di qualsivoglia tutela giudiziale.

Nel caso di violazione accertata in capo ad uno o più membri del C.d.A., questo/ ultimo/i non avranno diritto di voto in sede

di adunanza che delibererà in ordine alla sanzione proposta dall'OdV; nell'ipotesi di violazione ascrivibile all'intero C.d.A., sarà competenza del Collegio Sindacale, nell'esercizio del potere di controllo di cui agli artt.2407 c.c. e ss., deliberare in ordine alle iniziative proposte dall'OdV ed eventualmente esperire gli strumenti di legge ad essi attribuiti dall'ordinamento.

Le sanzioni disciplinari interne, la cui misura e gradazione è oggetto di valutazione caso per caso da parte dell'OdV, anche e soprattutto in relazione alla gravità della violazione ed all'incidenza, quand'anche potenziale, della stessa sull'azienda e sui profili di rischio individuabili ai sensi del D. Lgs. n.231/01, sono come di seguito individuabili:

- sospensione a tempo determinato dall'esercizio di tutte le prerogative della carica, con contestuale sospensione degli emolumenti;
- esonero dall'esercizio di tutte e prerogative della carica, con contestuale sospensione degli emolumenti, sino alla scadenza naturale della carica stessa o, comunque, sino alla successiva assemblea dei soci deliberante in ordine alla composizione dell'Organo Amministrativo.

Resta in ogni caso salva la facoltà in capo a quei soci rappresentanti non meno di 1/3 del capitale sociale di deliberare e, quindi, promuovere l'azione di responsabilità secondo i profili di cui agli artt.2392 e ss., a prescindere dagli

esiti del procedimento interno, costituendo l'adozione di tale tipologia di tutela prerogativa esclusiva dell'Assemblea dei Soci.

14. PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO E SANZIONI

Nell'ipotesi di violazione ascrivibile ad uno o più membri dell'Organo Amministrativo, l'OdV informerà tempestivamente il C.d.A. collegialmente ed il Collegio Sindacale, dando corso agli accertamenti volti ad acclarare la sussistenza o meno della violazione stessa.

All'esito degli accertamenti, l'OdV riferirà al C.d.A., sia al Collegio Sindacale, in quelle sedi formulando, nel caso di accertamento positivo della violazione, una proposta sanzionatoria interna, nonché indicando la sede giudiziale eventualmente da adire a tutela dei diritti della Società, fermo restando il potere esclusivo dell'Organo Amministrativo in merito all'irrogazione della sanzione ed alla misura della stessa, nonché all'esperimento di qualsivoglia tutela giudiziale.

Le sanzioni disciplinari interne, la cui misura e gradazione è oggetto di valutazione caso per caso da parte dell'OdV, anche e soprattutto in relazione alla gravità della violazione ed all'incidenza, quand'anche potenziale, della stessa sull'azienda e sui profili di rischio individuabili ai sensi del D. Lgs. n.231/01, sono come di seguito individuabili:

- sospensione a tempo determinato dall'esercizio di tutte le prerogative della carica, con contestuale sospensione degli

emolumenti;

- esonero dall'esercizio di tutte le prerogative della carica, con contestuale sospensione degli emolumenti, sino alla scadenza naturale della carica stessa o, comunque, sino alla successiva assemblea dei soci deliberante in ordine alla composizione dell'Organo di Controllo.

Resta in ogni caso salva la facoltà in capo a quei soci rappresentanti non meno di 1/3 del capitale sociale di deliberare e, quindi, promuovere l'azione di responsabilità secondo i profili di cui agli artt.2407 e ss. c.c., a prescindere dagli esiti del procedimento interno, costituendo l'adozione di tale tipologia di tutela prerogativa esclusiva dell'Assemblea dei Soci.

15. PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI CON QUALIFICA DIRIGENZIALE E SANZIONI

Nell'ipotesi di violazione ascrivibile ad un dipendente con qualifica dirigenziale, l'OdV informerà tempestivamente il C.d.A. collegialmente ed il Collegio Sindacale, dando corso agli accertamenti volti ad acclarare la sussistenza o meno della violazione stessa.

All'esito degli accertamenti, nel corso dei quali dev'essere garantito al soggetto accertato il diritto di difesa mediante audizione e/o produzione documentale, l'OdV riferirà al C.d.A., sia al Collegio Sindacale, in quelle sedi formulando, nel caso di accertamento positivo della violazione, una proposta

sanzionatoria interna conforme alle vigenti normative in materia di lavoro ed alle pattuizioni di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento, altresì indicando la sede giudiziale eventualmente da adire a tutela dei diritti della Società, fermo restando il potere esclusivo dell'Organo Amministrativo in merito all'irrogazione della sanzione ed alla misura della stessa, nonché all'esperimento di qualsivoglia tutela giudiziale.

Le sanzioni disciplinari interne, la cui misura e gradazione è oggetto di valutazione caso per caso da parte dell'OdV, anche e soprattutto in relazione alla gravità della violazione ed all'incidenza, quand'anche potenziale, della stessa sull'azienda e sui profili di rischio individuabili ai sensi del D. Lgs. n.231/01, sono come di seguito individuabili: confronti dei responsabili le misure più idonee normativamente previste in conformità a

quanta previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

16. PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E SANZIONI

Nell'ipotesi di violazione ascrivibile ad un dipendente, informerà tempestivamente il C.d.A. collegialmente ed il Collegio Sindacale, dando corso agli accertamenti volti ad acclarare la sussistenza o meno della violazione stessa.

All'esito degli accertamenti, nel corso dei quali dev'essere

garantito al soggetto accertato il diritto di difesa mediante audizione e/o produzione documentale, l'OdV riferirà al C.d.A., sia al Collegio Sindacale, in quelle sedi formulando, nel caso di accertamento positivo della violazione, una proposta sanzionatoria interna conforme alle vigenti normative in materia di lavoro ed alle pattuizioni di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento, nonché indicando la sede giudiziale eventualmente da adire a tutela dei diritti della Società, fermo restando il potere esclusivo dell'Organo Amministrativo in merito all'irrogazione della sanzione ed alla misura della stessa, nonché all'esperimento di qualsivoglia tutela giudiziale.

La natura e la misura delle sanzioni eventualmente comminate e la modalità di irrogazione delle stesse sono determinate ai sensi della normativa codicistica in materia di lavoro, della L.n.300/70 (c.d. Statuto dei Lavoratori), nonché delle eventuali normative speciali applicabili e dei vigenti del CCNL e del Codice Civile.

Segnatamente, le stesse possono consistere:

- nel richiamo verbale;
- nel richiamo scritto;
- nella multa;
- nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento disciplinare e per giusta causa.

17. PROCEDIMENTO E MISURE NEI CONFRONTI DEI

COLLABORATORI, DEI CONSULENTI E DI QUALUNQUE OPERATORE ESTERNO

Nell'ipotesi di violazione ascrivibile ad uno o più collaboratori che a qualsivoglia titolo operino in nome e per conto della Società gli Agenti, l'OdV informerà tempestivamente il C.d.A. collegialmente ed il Collegio Sindacale, dando corso agli accertamenti volti ad acclarare la sussistenza o meno della violazione stessa.

All'esito degli accertamenti, nel corso dei quali dev'essere garantito al soggetto accertato il diritto di difesa mediante audizione e/o produzione documentale, l'OdV riferirà al C.d.A., sia al Collegio Sindacale, in quelle sedi formulando, nel caso di accertamento positivo della violazione, una proposta sanzionatoria interna conforme alla natura dell'incarico conferito ed modello contrattuale mediante il quale è stato conferito l'incarico, consistente finanche nel recesso, laddove la violazione sia tale da incrinare irrimediabilmente il rapporto fiduciario, nonché indicando la sede giudiziale eventualmente da adire a tutela dei diritti della Società, laddove sussistano profili di responsabilità professionale, fermo restando il potere esclusivo dell'Organo Amministrativo in merito all'irrogazione della sanzione ed alla misura della stessa, nonché all'esperimento di qualsivoglia tutela giudiziale.

18. DIFFUSIONE DEL MODELLO

Il presente modello ed i relativi aggiornamenti/modifiche sono

a disposizione presso l'Ufficio del Personale unitamente agli allegati, come da apposita comunicazione a tutto il personale mediante affissione nelle bacheche situate negli ambienti lavorativi.

Parimenti, il presente modello ed il Codice Etico sono disponibili in formato elettronico sul sito, ai fini sia della consultazione, sia del download; personale e collaboratori potranno altresì richiedere copia del modello e del Codice Etico presso l'Ufficio del Personale.

A decorrere dalla data dell'affissione della comunicazione e della pubblicazione sul sito di cui sopra, il personale tutto e i collaboratori a qualsivoglia titolo saranno tenuti alla conoscenza del Modello di Organizzazione e di Gestione e del Codice Etico e delle normative e delle misure sanzionatorie ivi contemplate.

Le modifiche a gli aggiornamenti al Modello o al Codice Etico saranno oggetto di analoghe affissione e pubblicazione sul sito

19. ULTERIORI ATTIVITA' DELL'ODV

Salva l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV nell'esercizio delle proprie funzioni ed attribuzioni, quest'ultimo, unitamente alla Governance, alle seguenti verifiche:

- sui principali atti dispositivi e sui contratti di maggiore rilevanza perfezionati da Fachini Gears S.p.a.;

- sull'adeguatezza e sull'attualità del modello in relazione all'evoluzione dell'attività d'impresa;
- sull'adeguatezza e sull'attualità dei procedure di cui ai manuali allegati al presente modello.

Le risultanze delle predette verifiche saranno oggetto di un rapporto annuale da parte dell'OdV, da trasmettere al C.d.A..

20. OBBLIGHI ULTERIORI A CARICO DEI DESTINATARI

Oltre che all'osservanza di quanto previsto dal presente modello, dagli allegati e dal Codice Etico, tutti i destinatari dello stesso, saranno tenuti a rendere, con cadenza annuale e, segnatamente, al termine dell'esercizio, una dichiarazione in forma scritta attestante l'avvenuta osservanza, da parte del dichiarante:

- a) dei principi, delle normative e delle procedure di cui al presente modello ed agli allegati;
- b) di poteri, attribuzioni e facoltà afferenti alla propria qualifica, al proprio ruolo ed alle procure/deleghe eventualmente ricevute

Le dichiarazioni saranno compilate a cura dei destinatari del modello e saranno acquisite dall'Ufficio del Personale.

PARTE SPECIALE

21. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS 231/2001)

21.1 FATTISPECIE IPOTIZZABILI

Le fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione riconducibili all'attività esercitata dalla Società sono come di seguito enumerate:

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.)

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.)

- Concussione (art. 317 cod. pen.)
- Corruzione per un atto d'ufficio a contrario ai do veri d'ufficio (artt. 318-319 cod. pen.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)
- Truffa (art. 640 cod. pen.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)
- Frode informatica (art. 640-ter cod. pen.)

21.2 AREE DI RISCHIO

I reati di cui sopra presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Le aree di rischio sono individuabili con quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni:

- o attività promozionali presso i clienti
- o acquisizione di commesse dalla P.A.
- o gestione commerciale delle commesse
- o definizione tecnica delle offerte
- o gestione tecnica delle commesse
- o gestione delle attività su rete informatica della P.A.
- o contabilità e bilancio
- o gestione delle attività doganali
- o recupero crediti
- o gestione degli affari legali e societari
- o gestione delle relazioni sindacali
- o servizio di prevenzione e protezione ambientale
- o rapporti con Istituti di Credito
- o acquisti
- o gestione delle attività di tesoreria
- o gestione amministrativa dei contratti attivi
- o gestione amministrativa dei contratti passivi
- o gestione dei sistemi informatici.

21.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ED ATTUAZIONE

Ai destinatari del presente modello è fatto espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti integranti le suindicate fattispecie di reato;
2. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione alle suindicate fattispecie di reato.
3. con particolare riferimento alle fattispecie di reato di natura corruttiva, di intrattenere relazioni/contatti di natura impropria con esponenti della P.A. aventi per oggetto, anche de relato, l'attività esercitata da Fachini Gears S.p.A. e/o la funzione rivestita dal singolo destinatario all'interno della struttura aziendale. In tal senso, ogni manifestazione comunicativa verso esponenti della P.A. dev'essere necessariamente vagliata/autorizzata dall'organo gestorio e qualsivoglia iniziativa dell'esponente aziendale in tal senso non autorizzata dall'organo gestorio sarà qualificata come grave violazione tanto del presente Modello Organizzativo, quanto del Codice Etico quivi richiamato.

22. REATI SOCIETARI DI CUI ALL'ART. 25ter D. LGS. N.231/01

22.1 FATTISPECIE IPOTIZZABILI

Le fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione riconducibili all'attività esercitata dalla Società sono come di seguito enumerate:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti e circostanze non rispondenti al vero, ovvero omettano informazioni obbligatoria in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori (art. 2622 cod. civ.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 cod. civ. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni obbligatorie circa la situazione economica, patrimoniale o

finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

- Falso in prospetto (art. 173bis TUF)

Tale ipotesi di reato consiste nell'espone false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Elementi costitutivi del reato sono:

- l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti;
 - l'intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
- Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2624 cod. civ. consiste in false attestazioni o occultamento di informazioni nelle relazioni o in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Elementi costitutivi della fattispecie sono:

- la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- il conseguimento per sé o per altri un ingiusto profitto;

- Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (art. 174-bis TUF)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 174-bis TUF è stata introdotta dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 ("Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari") ed è applicabile specificamente ai responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF.

Il reato in esame si differenzia dall'ipotesi di cui all'art. 2624 cod. civ. in quanto non è richiesta, ai fini dell'integrazione dello stesso, la consapevolezza della falsità in capo all'autore della condotta delittuosa.

- Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, cod. civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma primo, cod. civ. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio

o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

L'amministratore in posizione di conflitto deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, nella restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Imputabili direttamente del presente reato sono esclusivamente gli amministratori.

Salva l'ipotesi dei concorso ai sensi della regola generale di cui all'art. 110 cod. pen..

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati, per legge, a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite mediante destinazione di utili) per legge non distribuibili.

Ad ogni buon conto, il reato è estinguibile mediante la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve

antecedentemente alla scadenza termine per l'approvazione del bilancio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod.c iv.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni a quote emesse dalla società (o dalla controllante) che leda l'integrità del capitale sociale e/o delle riserve non distribuibili per legge.

La ricostituzione del capitale sociale e/o delle riserve antecedentemente alla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Direttamente imputabili del reato sono gli amministratori.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela del creditori, di fusioni con altra società, scissioni o altri atti dispositivi recanti pregiudizio ai creditori.

Il risarcimento del danno in favore del creditore antecedentemente all'incardinamento del giudizio estingue il reato.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato si produce ricorrendo:

- la formazione o l'aumento fittizi (anche parzialmente) del

capitale sociale mediante attribuzione di azioni a quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;

- la sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali e/o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli che produca nocimento ai creditori.

Il reato si estingue mediante risarcimento del danno in favore dei creditori anteriormente all'instaurazione del giudizio.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

- Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire o nell'ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo e di revisione legalmente attribuite ai soci, all'Organo di Controllo, ovvero alle

società di revisione.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

- Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false, ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)

Si tratta di un'ipotesi di reato integrabile mediante:

- l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in

parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria, il tutto anche in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società in via fiduciaria;

- l'ostracismo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti imputabili del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

22.2 AREE DI RISCHIO

Le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere:

- redazione del bilancio di esercizio;
- comunicazioni dirette ai soci, ovvero al pubblico in generale inerenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Fachini Gears S.p.a., anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica obbligatoria;
- predisposizione di prospetti informativi;
- gestione dei rapporti con l'Organo di Controllo e/o con la società di revisione;
- operazioni incidenti sull'integrità del capitale sociale e la

- destinazione degli utili;
- condizionamento dell'Assemblea dei Soci;
 - comunicazioni esterne, ivi comprese incluse le informative ed i rapporti con gli organi di informazione e stampa.

22.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ED ATTUAZIONE

I destinatari del presente modello sono tassativamente tenuti a:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reati societari indicate nell'articolo 25-ter del Decreto.
- assumere, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali una condotta corretta e trasparente, nel pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, al fine di fornire ai soci, ai creditori ed ai terzi fedele rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, astenendosi dal trasmettere e/o comunicare dati falsi, lacunosi o, comunque, forieri di una situazione difforme dalla realtà;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale

sociale, astenendosi da:

- restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- costituire o aumentare fittiziamente il capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, nel rispetto degli adempimenti a tal fine previsti dalle vigenti disposizioni di legge, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare, altresì astenendosi da:
 - tenere comportamenti che impediscano/ostacolino, mediante l'occultamento di documenti

o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale, della società di revisione o dei soci;

□ influenzare l'assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti che possano alterare il procedimento di formazione della volontà assembleare;

□ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari ed agli emittenti necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un giudizio pienamente consapevole circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti, in proposito astenendosi dal porre in essere operazioni simulate e/o fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;

□ effettuare con tempestività, correttezza e completezza

tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

22.4 PRINCIPI PROCEDURALI DA OSSERVARE NELLE SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO

Di seguito si enumerano i principi procedurali inerenti le aree di rischio di cui sopra da implementare nelle procedure aziendali, cui i destinatari del presente modello sono tenuti a conformarsi.

1.1.1. PREVENZIONE DEI REATI DI FALSO NELLA REDAZIONE DEI BILANCI E DELLE ALTRE SCRITTURE CONTABILI

I soggetti coinvolti nell'elaborazione del bilancio di esercizio e delle altre scritture contabili della società, sono tenuti ad osservare e, laddove siano preposti ad altri soggetti, a far osservare ai sottoposti quanto contemplato in materia dal presente modello, segnalando tempestivamente all'OdV ogni evento integrante violazioni, quand'anche potenziali.

Le rilevazioni e le scritture contabili devono pertanto fondarsi su informazioni precise, esaustive, verificabili e riflettere la natura e la tipologia dell'operazione cui si riferiscono, nel rispetto dei vincoli legislativi, delle politiche aziendali e delle procedure interne, al fine di agevolare analisi e verifiche volte a:

- consentire la puntuale ed immediata ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Fachini Gears S.p.a., sia a fini endo-societari, sia per quel che concerne i rapporti con i terzi;
- fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire rischi di natura finanziaria o di frodi a danno dei creditori e/o dei terzi potenzialmente interessati a relazionarsi con Fachini Gears S.p.a.;
- permettere l'effettuazione di controlli a tutela della salvaguardia del valore delle attività ed a protezione dalle perdite.

Il personale delle funzioni interessate è tenuto ad agevolare il perseguimento delle finalità sopra descritte.

I revisori avranno libero accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni necessari alla redazione del bilancio e delle altre scritture contabili.

Ogni operazione societaria dev'essere compiutamente circostanziata in via documentale, al fine di poter procedere alla tracciatura ed alla ricostruzione della stessa; il supporto documentale deve essere adeguato alla natura dell'operazione medesima.

Qualora la suddetta attività venga commissionata a soggetti qualificati terzi, il conferimento dell'incarico dovrà necessariamente contenere espresso rinvio alle disposizioni in materia di cui al presente modello.

22.4.2 RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA

Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e nella gestione dei rapporti con le stesse, devono ispirarsi ai seguenti criteri:

- attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativa - contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;
- evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto testé enumerato, in specie relativamente all'individuazione dei responsabili della e dell'elaborazione dei dati;
- collaborazione adeguata, nell'ipotesi di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, a consentire un proficui svolgimento dell'attività ispettiva.

23.4.3 CONTRATTI

I contratti con collaboratori e consulenti esterni contempleranno l'espreso richiamo alle prescrizioni di cui al presente modello, da intendersi ivi integralmente trascritte ed aventi valore vincolante nel rapporto tra la Società ed il contraente.

22.4.4 ATTRIBUZIONI DELL'ODV

Le attribuzioni all'OdV ai fini dello svolgimento dell'opera di prevenzione delle fattispecie di reato di cui al presente punto

sono come di seguito enumerate:

- a) potere propositivo in ordine all'emanazione di istruzioni standardizzate, relative alle condotte da assumere;
- b) potere di monitoraggio in ordine all'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
- c) potere esaminatorio ed istruttorio in ordine a segnalazioni provenienti dalle Autorità di Vigilanza, dagli Organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente;

Allo scopo di perseguire quanto sopra, all'OdV sono riconosciute le più ampie facoltà ed attribuzioni.

23. REATI DI CUI ALL'ART.25-quater d.lgs. 231/2001 - DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

23.1 FATTISPECIE IPOTIZZABILI

Le fattispecie di reato contemplate dalla richiamata norma riconducibili all'attività esercitata dalla Società sono come di seguito enumerabili:

- Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, nel territorio dello Stato, promuova, costituisca, organizzi, diriga o partecipi associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato;

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale a di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis cod. pen.);

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga, partecipi o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ravvisandosi la finalità terroristica anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale;

- Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nelle predette fattispecie.

- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quater cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche

internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o, comunque, fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.)

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o per il contesto in cui si concretano, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Il reato è aggravato dalla morte del sequestrato.

- Istigazione a commettere uno dei delitti previsti dai capi I e II (art. 302 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nei capi I e II del titolo I, libro II, del Codice penale dedicati ai delitti contro la personalità rispettivamente internazionale o interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso .

- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 cod. pen.)

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punta (art. 302 cod. pen.) .

- Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 cod. pen.)

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del cod. pen., ovvero nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 cod. pen..

24.2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere individuabili nelle operazioni finanziarie e/o commerciali poste in essere con:

- persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle cosiddette "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale

riportarti nelle cosiddette "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel site Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti;

- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

Per quel che concerne le locazioni di immobili di proprietà, in astratto configurabili come attività a rischio, si ritengono sufficienti gli usuali adempimenti esistenti (notifica all'Autorità di Pubblica Sicurezza e trasmissione di copia del documento di identità del soggetto conduttore).

24.3 PRINCIPI COMPORTAMENTALI E DI ATTUAZIONE

I destinatari del presente modello sono tenuti alla conoscenza ed al rispetto della sopracitata normativa vigente, delle disposizioni quivi contenute, oltre che di quelle contemplate negli allegati al presente modello, nonché delle liste nominative e dell'elenco dei c.d. Paesi a rischio.

Ai destinatari del modello è espressamente precluso di :

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla concretizzazione di comportamenti tali che, individualmente o nel loro insieme, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-quater del Decreto;
- avvalersi della Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;

- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in particolar modo con fini di eversione dell'ordine democratico;
- erogare, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste nominative, o siano controllati da soggetti contenuti nelle stesse, quando tale rapporto di controllo sia noto o, comunque, conoscibile;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti residenti nei Paesi a rischio, salvo esplicito assenso del Consiglio di Amministrazione e previa acquisizione, da parte di quest'ultimo, del parere dell'OdV, significando sin da ora che la mancata acquisizione del parere da parte del C.d.A. costituirà violazione ascrivibile ai componenti, singolarmente o collegialmente;
- effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che aventi carattere anomalo per tipologia e/o oggetto ed instaurare e/o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia circa l'affidabilità e la reputazione dei soggetti coinvolti;

I destinatari del modello saranno altresì tenuti inderogabilmente all'adozione delle seguenti modalità operative:

- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza, in capo al beneficiario, dei relativi importi;
- il perfezionamento di operazioni di entità rilevante è subordinato allo svolgimento di idonei controlli, verifiche ed accertamento in merito ai soggetti coinvolti, anche mediante compilazione, da parte di questi ultimi, di apposite schede di evidenza;
- qualora una o più operazioni coinvolgano, direttamente o indirettamente, soggetti inseriti nelle predette liste, l'operazione stessa dev'essere necessariamente sospesa, in attesa del vaglio del C.d.A., il quale assumerà le determinazioni del caso, previa acquisizione del parere dell'OdV;
- il conferimento di incarichi a collaboratori/consulenti esterni, dovrà necessariamente contenere espresso richiamo alle prescrizioni in materia di cui al presente modello;

Per quel che concerne la compilazione della soprarichiamata scheda di evidenza, l'acquisizione della stessa costituirà onere della funzione aziendale deputata al perfezionamento dell'operazione stessa.

La scheda di evidenza dovrà recare:

- il nominativo ed i dati anagrafici della controparte;
- il socio di controllo (se noto);
- la data ed il tipo di operazione effettuata;

- l'eventuale preesistenza di altri rapporti;
- il valore dell'operazione;
- la presenza nelle liste nominative della controparte o del suo socio di controllo;
- la presenza, nelle liste dei Paesi a rischio, di quello in cui ha la sede sociale o la residenza la controparte, o il suo socio di controllo (se noto).

Il rifiuto, da parte della/e controparte/i, alla compilazione della scheda dovrà essere tempestivamente segnalato dall'addetto all'acquisizione al C.d.A., il quale assumerà le determinazioni del caso, previa acquisizione del parere da parte dell'OdV.

Al termine dell'operazione, la funzione aziendale addetta alla stessa sarà tenuta a comunicarne il perfezionamento all'OdV, altresì conservando in apposito archivio la relativa documentazione.

L'OdV potrà proporre l'adozione di ulteriori meccanismi di controllo, per monitorare le operazioni in questione, nonché illimitatamente effettuare accessi, controlli e verifiche su tutta la documentazione afferente la suddetta tipologia di operazioni.

25. REATI DI CUI ALL'ART. 25-quinquies D. Lgs. n.231/2001 - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

25.1 FATTISPECIE DI REATO IPOTIZZABILI

Le fattispecie di reato riconducibili all'attività esercitata dalla società sono come di seguito enumerabili:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)

Tale fattispecie di reato è ipotizzabile in capo a chiunque eserciti su una persona poteri equipollenti a quelli riconnessi al diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola allo svolgimento di prestazioni lavorative e/o sessuali, ovvero all'accattonaggio, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro e/o di altra utilità.

- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)

Il presente reato si configura a carico di chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui all'art.600ter cod. pen., consapevolmente si procuri a detenga materiale pornografico realizzato con utilizzo e/o partecipazione di soggetti minorenni; tale delitto è integrabile anche nel caso di pornografia virtuale (ex art. 600quater cod. pen.).

- Iniziative turistiche volte alla sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.)

Il suddetto reato è ascrivibile a chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.

- Tratta di persone (art. 601 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque,

mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità e/o altra forma di pressione illegittima, finanche consistente in una dazione e/o promessa di dazione di somme di denaro e/o altra utilità, induca e/o costringa un soggetto ad entrare, a soggiornare e/o ad allontanarsi dal territorio dello Stato e/o a trasferirsi al suo interno, al fine di conseguire un profitto dallo stato di costrizione di quest'ultima.

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)

Il reato di cui al presente articolo configura in capo a chiunque acquisti e/o alieni una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen..

25.2 AREE DI RISCHIO

Le aree maggiormente a rischio per la perpetrazione delle sopracitate fattispecie di reato possono individuarsi come di seguito:

- attività operative esercitate in partnership con soggetti terzi o con imprenditori locali in Paesi con un basso grado di tutela dei diritti individuali;
- contratti con imprese che utilizzano personale non qualificato e/o introdotto illegalmente nel territorio dello Stato.

25.3 PRINCIPI COMPORTAMENTALI E DI ATTUAZIONE

Destinatari delle norme di cui al presente paragrafo sono tutti coloro che a vario titolo operano in nome e per conto della Società e che utilizzano il materiale informatico di quest'ultima ai fini dell'esecuzione delle proprie mansioni.

Al fine di prevenire la commissione dei reati a sfondo pornografico, la Società, per il tramite di personale interno tecnicamente qualificato ed all'uopo delegato, svolgerà, mediante accesso diretto, verifiche sui terminali aziendali, sui server ed in generale sull'hardware informatico di proprietà della Società stessa, fatto salvo il rispetto delle normative in materia di privacy ove applicabili e prevalenti.

Le risultanze delle suddette verifiche dovranno essere trasmesse all'OdV, a ch  possa verificare la sussistenza o meno di elementi idonei ad integrare le sopracitate fattispecie di reato e, ove risulti accertata la sussistenza di violazioni, proporre al C.d.A. la comminazione di eventuali sanzioni; a semplice richiesta, l'OdV potr  effettuare gli accessi di cui sopra anche motu propriu.

La Societ  potr  altres  adottare ogni accorgimento tecnologico ritenuto opportuno (quale, ad esempio, il "content filtering") al fine di prevenire la commissione delle suddette fattispecie di reato.

Per le ulteriori fattispecie di cui al paragrafo 25.1, i destinatari delle prescrizioni di cui al presente capitolo sono tenuti ad uniformarsi:

- al Codice Etico
- alle procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale;
- ai CCNL di riferimento per i dipendenti di Fachini Gears.

Altresì alle parti destinatarie è espressamente proibita l'adozione e/o la promozione di condotte integranti, anche soltanto potenzialmente, le sopracitate fattispecie di reato.

Segnatamente, i destinatari sono tenuti ad accertare, proporzionalmente alle rispettive qualifiche ed attribuzioni:

- il rispetto, da parte dei collaboratori e/o partners esterni, delle normative vigenti in materia di tutela del lavoro minorile e femminile, di condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali;

- l'affidabilità di collaboratori e/o partners esterni;

- il rispetto, da parte di collaboratori e/o partners esterni operanti all'estero, delle normative giuslavoristiche e degli accordi sindacali in vigore nel paese in cui gli stessi operano, circostanza, questa, concretabile mediante la sottoscrizione, da parte del collaboratore/partner esterno, di espressa dichiarazione di cognizione della normativa di cui al d.lgs. 231/01, nonché di presa visione e accettazione del presente Modello Organizzativo e del Codice Etico, pena, in difetto, di risoluzione del rapporto.

25.4 ATTRIBUZIONI DELL'ODV

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, all'OdV è riconosciuto potere e facoltà di:

- proporre procedure ed istruzioni preventive;

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e sull'efficacia ed attualità delle stesse;

- effettuare verifiche tecniche in prima persona;
- esaminare eventuali segnalazioni e, ove sussistano violazioni, proporre la comminazione di sanzioni.

26 REATI DI CUI ALL'ART.25-sexies d. lgs. 231/2001

26.1 FATTISPECIE DI REATO IPOTIZZABILI

Le fattispecie di reato riconducibili al presente capoverso sono come di seguito individuabili:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Tale si integra a carico di chiunque, avendo acquisito (direttamente) informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo della Società, della partecipazione al capitale sociale ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica:

a) acquisti, venda o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto o di terzi, su strumenti finanziari avvalendosi delle informazioni medesime (c.d. trading);

b) divulghi tali informazioni, a prescindere che i terzi destinatari utilizzino o meno l'informazione ricevuta (c.d. tipping);

c) induce terzi al compimento taluna delle operazioni di cui al punto a) (c.d. tuyautage);

Tale fattispecie di reato è ascrivibile a:

- soggetti che hanno accesso diretto alla fonte dell'informazione

privilegiata, c.d. insider primari;

- soggetti che hanno avuto accesso alla fonte dell'informazione privilegiata in forza di attività illecite, c.d. criminal insider, (ed esempio, pirata informatico, alias hacker).

- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Il reato in questione è ascrivibile a chiunque diffonda notizie false (c.d. aggio tagging informativo) e/o compia operazioni simulate idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggio tagging operativo).

A latere delle predette fattispecie, l'

art. 187-quinquies TUF novellato ha introdotto una specifica la responsabilità amministrativa a carico degli enti per gli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato, (artt. 187-bis e 187-ter TUF) commessi nel loro interesse, anche non esclusivo o a loro vantaggio da soggetti aziendali in posizioni apicali o a loro subordinati.

- L'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187- bis TUF)

Tale illecito, contemplante le medesime condotte di cui al precedente paragrafo, a differenza della corrispondente fattispecie di reato non richiede, ai fini della perpetrazione, l'elemento soggettivo del dolo ed è ascrivibile, oltre che agli insider primari e/o criminali, anche nei confronti di tutti quei soggetti che, acquisita una determinata informazione, conoscevano o potevano conoscere adottando la diligenza

ordinaria propria dell'ufficio ricoperto, il carattere privilegiato delle informazione stessa (c.d. insider secondario).

- L'illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF)

Il presente illecito amministrativo si concreta, ex plurimis, mediante:

- a) operazioni od ordini di compravendita recanti o idonee a recare indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni che consentano di determinare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari su parametri anomali e/o artificiali;
- c) le operazioni poste in essere mediante utilizzo di artifici o raggiri;
- d) l'utilizzo di ogni ulteriore espediente idoneo a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Relativamente agli illeciti di cui alle lettere a) e b), l'aver agito in forza di motivi legittimi e conformemente alle prassi di mercato di settore costituisce circostanza esimente.

Presupposti necessari ad integrare i suddetti illeciti amministrativi sono che l'informazione c.d. privilegiata:

- sia riferisca ad un complesso di circostanze esistenti o di ragionevolmente prossima esistenza e consenta di determinare gli effetti scaturenti sui prezzi degli strumenti finanziari;

- non sia pubblica;
- inerisca, direttamente o indirettamente, uno o più strumenti finanziari e/o fornitori degli stessi.

E' altresì necessario che l'informazione c.d. necessaria sia price sensitive, ovvero in grado di determinare la volontà di un eventuale investitore e di condizionarne le valutazioni di investimento.

26.2 AREE DI RISCHIO

I soggetti maggiormente esposti al rischio di perpetrazione dei reati e degli illeciti di cui in precedenza sono individuabili nelle soggetti che:

- a) rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o comunque muniti di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria;
- b) esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della società;
- c) sono sottoposte a direzione o vigilanza di uno dei soggetti sub a) e b)

La responsabilità della società per l'operato dei propri soggetti è configurabile ai sensi dell'art. 25- sexies d.lgs. n.231/01, nell'ipotesi di reato ed ex art.187-quinquies TUF nel caso di illecito amministrativo.

26.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente sezione ha come destinatari principalmente ad

amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori e partners esterni.

I suddetti destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle proprie funzioni, al rispetto, oltre che delle prescrizioni di cui al presente modello organizzativo,

- del Codice Etico;
- del Regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni.

Consulenti, partner e fornitori sono tenuti necessariamente, quale condicio sine qua non per l'instaurazione di qualsivoglia rapporto commerciale e/o professionale, alla visione ed accettazione del presente modello e del richiamato Codice Etico, i quali assumeranno valore di vero e proprio organo contrattuale.

Al momento non risultano contemplate procedure verificatorie e/o sanzionatorie specifiche, atteso che Fachini Gears S.p.a. non è collocata sul mercato di rischio.

27 REATI DI CUI ALL'ART. 25-septies d.lgs. 231/01

La legge n.123/07123, attuata con successivo d.lgs. n.81/09 ha introdotto la responsabilità delle società per i delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, codice penale, commessi con violazione delle norme in materia di antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; l'impianto normativo è contemplato nel Testo Unico per il riassetto e la riforma delle

norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

La richiamata disciplina prevede, segnatamente all'art.30, l'esenzione dalla responsabilità per la società che adotti ed attui efficacemente il Modello di Gestione ed Organizzazione di cui al d. lgs. 231/01 al fine di garantire:

- a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) lo svolgimento delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;
- c) lo svolgimento delle attività di natura organizzativa, preventive ed operative quali primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) lo svolgimento delle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) lo svolgimento delle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) l'effettuazione di periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Testo Unico stabilisce inoltre, all'art.30 co.5, che i modelli di organizzazione aziendale siano conformi alle linee guida UNI-INAIL, ai fini di un'efficace gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL).

27.1 FATTISPECIE DI REATO IPOTIZZABILI

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).

Con l'introduzione dell'art. 25 septies d.lgs. 231/01, qualora si il predetto reato si concreti in violazione delle norme antinfortunistiche, la Società è sanzionata con una pena pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p. terzo comma).

La legge 123/07 ha sancito la responsabilità anche della società per le ipotesi del reato di lesioni personali gravi o gravissime cagionate colposamente da chiunque, laddove il reato si perfezioni in violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro.

27.2 AREE DI RISCHIO

Le aree maggiormente esposte al rischio di perpetrazione delle suindicate fattispecie di reato sono enumerate e regolamentate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), attualmente in stato di aggiornamento e revisione ai sensi della normativa attuale.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno

essere disposte dal Presidente e/o dal C.d.A. di Fachini Gears, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica.

27.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ED ATTUAZIONE

Destinatari delle disposizioni di cui al presente paragrafo sono tutti coloro i quali a qualsivoglia titolo operano in nome e per conto della Società.

Segnatamente, nell'assolvimento delle rispettive funzioni, i destinatari sono tenuti alla conoscenza ed all'osservanza:

- del Codice Etico;
- delle norme vigenti in materia di sicurezza e lavoro;
- delle procedure di Fachini Gears stabilite per ogni settore dell'attività di produzione industriale in materia di sicurezza e lavoro;
- dei CCNL in vigore.

Collaboratori e partners esterni saranno vincolati, al momento del conferimento di qualsivoglia incarico, al rilascio di dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente Modello e del Codice Etico.

Ai destinatari è altresì espressamente vietato adottare, promuovere e/o agevolare condotte idonee ad integrare, anche potenzialmente, le fattispecie richiamate dall'art.25-septies;

Al fine di garantire le condizioni di tutela di igiene e sicurezza

sul lavoro, le funzioni dirigenziali ed i responsabili tecnici di settore verificheranno periodicamente e, comunque, ogni qualvolta venga introdotto nelle linee produttive un nuovo macchinario, la rispondenza delle procedure stabilite da Fachini Gears alle esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché la conformità alle normative vigenti.

La governance, le funzioni dirigenziali ed i responsabili tecnici di settore saranno altresì tenuti a verificare:

- il rispetto, da parte dei dipendenti e dei collaboratori esterni, delle normative vigenti in tema di tutela della salute, igiene e sicurezza sul lavoro;
- la conformità alle suddette disposizioni dei criteri di selezione di fornitori di specifici servizi e/o partners (ad esempio, imprese con alta incidenza di manodopera);
- in presenza di fattispecie integranti violazioni alle norme di diritto vigenti e/o ai principi ed alle norme di cui presente Modello ed al Codice Etico ascrivibili capo al fornitore/partner, segnalare tempestivamente tali fattispecie al proprio superiore diretto ed all'OdV.

In presenza di segnalazioni di fattispecie integranti violazioni alle norme di diritto vigenti e/o ai principi ed alle norme di cui presente Modello ed al Codice Etico ascrivibili capo al fornitore/partner, l'OdV procederà all'accertamento in ordine alla sussistenza di violazioni.

Ove le violazioni risultino accertate, l'OdV, in sede di esaustiva informativa all'Organo Amministrativo, proporrà l'adozione delle misure ritenute opportune e/o necessarie alla rimozione delle violazioni riscontrate, a ch  il C.d.A. possa deliberare o meno in tal senso.

27.4 STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA LAVORO (SGSL)

Al fine di garantire il rispetto delle norme e dei principi sin qui richiamati, Fachini Gears S.p.a. ha predisposto un Sistema di Gestione Sicurezza Lavoro (SGSL) in conformit  con le Linee Guida UNI INAIL ed in osservanza degli standards di Sicurezza Sui Lavoro (SSL) definiti dalla Societ  stessa.

Segnatamente, la governance ha stilato procedure, processi e flussi finanziari conformi alla natura ed alla tipologia delle attivit  esercitate ed ai rischi ad essa connessi, altres  individuando e circoscrivendo le diverse forme di responsabilit  ed i soggetti cui le stesse possano essere ascrivibili.

Il sopracitato SGSL contempla altres , in capo ai Destinatari tutti del presente Modello nella misura proporzionale alle rispettive attribuzioni, i seguenti obblighi:

- rispetto degli standard tecnico strutturali previsti dalla legge per attrezzature, luoghi di lavoro ed agenti chimici, fisici e biologici eventualmente utilizzati;
- valutazione dei rischi e predisposizione di adeguate procedure di prevenzione e tutela;

- predisposizione di procedure organizzative volte alla gestione delle emergenze, del primo soccorso e degli appalti;
- svolgimento di assemblee periodiche aventi ad oggetto il tema della sicurezza e della prevenzione, nonché di periodiche consultazioni in materia con le rappresentanze sindacali;
- espletamento della necessaria attività di sorveglianza sanitaria;
- costante aggiornamento della formazione in tema degli esponenti societari;
- predisposizione di idonee procedure di vigilanza in ordine al rispetto delle normative vigenti, delle disposizioni di cui al presente Modello ed al Codice Etico e delle procedure aziendali;
- acquisizione, adeguamento ed aggiornamento delle certificazioni ed attestazioni inerenti la conformità, ai sensi di legge, dei luoghi e degli strumenti aziendali;

Quanto in precedenza illustrato è integralmente contemplato ed esplicito nell'apposito SGSL, consultabile presso l'Ufficio del Personale.

Le disposizioni di cui al presente Modello ed al SGSL quivi richiamato, oltre che gli ulteriori documenti cui quest'ultimo fa espresso rinvio, nonché le relative procedure e il rispetto delle stesse costituiscono oggetto delle più ampie facoltà di verifica, ispezione, controllo ed accesso da parte dell'OdV, il quale potrà:

- accedere senza limitazione alcuna ai luoghi di lavoro;

- recepire segnalazioni in ordine ad eventuali, anche potenziali, violazioni, oltre che riscontrarle direttamente;
- accertata la sussistenza di violazioni, previo assolvimento dell'obbligo di informativa, proporre l'adozione di misure e sanzioni all'Organo Amministrativo, a ch  possa deliberare o meno in tal senso.

27.5 PREDETERMINAZIONE DELLE SOGLIE DI RESPONSABILITA'

In sede di attribuzione delle rispettive funzioni ai componenti della governance, dei dirigenti e dei dipendenti (amministrativi e/o produttivi) vengono determinati anche i relativi obblighi di competenza e le conseguenti responsabilit  in materia di SSL.

Le funzioni ed i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e degli eventuali addetti, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonch  i compiti e le responsabilit  del Medico Competente sono conosciute e/o conoscibili a tutti i livelli societari e sono consultabili presso l'Ufficio del Personale.

Segnatamente, contestualmente al conferimento di incarichi-ruoli-mansioni-attribuzioni, l'esponente aziendale assume gli obblighi di pertinenza in materia di prevenzione e tutela.

Fatte salve le rispettive responsabilit  assegnate in conformit  con quanto sopra, Fachini Gears S.p.a. ha provveduto all'assegnazione ad un esponente aziendale di poteri e facolt 

di coordinamento e verifica in ordine al rispetto del SGSL.

Parimenti, Fachini Gears S.p.a. ha proceduto all'individuazione di un ulteriore esponente aziendale incaricato dell'archiviazione, verifica ed aggiornamento della documentazione, cartacea, telematica e/o audiovisiva prevista quale obbligo di legge, o comunque necessaria o, in ogni caso, opportuna al fine di garantire il perseguimento della politica di sicurezza sul lavoro di cui al SGSL.

Le generalità degli esponenti all'uopo officiati, eventualmente riconducibili anche ad un'unica figura professionale ove ne ricorrano i requisiti di formazione e competenza, sono consultabili presso l'Ufficio del Personale, oltre che nelle relative bacheche presenti nei locali aziendali.

Relativamente ai metodi e criteri di predisposizione delle singole procedure di cui al SGSL, è opportuno significare che i singoli processi:

- sono redatti per elemento dell'attività (impianto, macchina, operazione) in maniera complementare ed implementata alle ulteriori procedure inerenti quell'elemento;
- sono predisposti dai singoli responsabili, eventualmente con la collaborazione dell'addetto all'utilizzo del singolo bene aziendale, nonché verificati e approvati dal responsabile del SGSL;
- determinano le modalità operative da adottare in fase di avviamento, arresto, funzionamento normale ed anomalia (in

ossequio al principio di determinazione di "chi fa che cosa e come");

- contengono specifici divieti;
- individuano obblighi di comportamento, ispezione, pulizia e manutenzioni ordinarie gravanti sul personale addetto.

Il SGSL prevede altresì il monitoraggio della sicurezza interna, articolato su due livelli.

27.6 ATTRIBUZIONI PROPRIE DELL'ODV

Al fine di vigilare sul rispetto delle normative e delle procedure interne in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro, l'OdV è tenuto allo svolgimento di verifiche, accessi e controlli, in ordine relazionerà in sede di verbale.

L'OdV altresì ha facoltà di proporre l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate in ordine a condotte da tenere o dai cui astenersi nell'ambito delle aree a rischio, in forma scritta cartacea e/o informatica.

Infine, l'OdV esaminerà, nelle modalità di cui in precedenza e con i poteri propositivi ivi enunciati, eventuali segnalazioni specifiche ed effettuerà gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

28. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 491 bis, 615 ter e quinquies, 617 quater e quinquies, 635 bis - quinquies, 640 quinquies c.p.)

In forza della legge n.48/08, ratificativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, è stato

disciplinato il trattamento dei dati sensibili recepiti nell'esercizio dell'attività aziendale.

Con tale norma il Legislatore ha apportato modifiche al codice penale in materia di reati, è stata introdotta nel D. Lgs. 231/01 l'art. 24 bis disciplinante la punibilità della società in relazione ai delitti informatici e al trattamento illecito dei dati, come previsto dagli artt. 491 bis, 615 ter e quinquies, 617 quater e quinquies, 632 bis-quinquies, 617 quater e quinquies, 635 bis-quinquies, 640 quinquies del codice penale.

28.1 FATTISPECIE DI REATO IPOTIZZABILI

Le fattispecie di reato ipotizzabili sono come si seguito enumerabili:

- Documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cad. pen.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.).
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 quater cod.pen.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617

quinqües cod.pen.)

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635 ter cod. pen.).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinqües cod. pen.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640 quinqües cod. pen.)

28.2 AREE DI RISCHIO

Il rischio di integrazione delle suddette fattispecie di reato è teoricamente riconducibile a tutti gli esponenti aziendali, in quanto l'elemento informatico è, ad oggi, implementato pressoché in tutti gli aspetti dell'esercizio dell'impresa.

Segnatamente, le attività di maggior rischio sono individuabili come di seguito:

- partecipazione a procedure di gara e/o di negoziazione diretta, indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (appalto, fornitura e di servizi), di concessioni, di partnership, di attività (complessi aziendali, partecipazioni, eccetera), riconducendosi in tale definizione anche:

- a. l'espletamento della commessa;
 - b. i rapporti con eventuali subappaltatori;
 - c. le attività di collaudo.
- partecipazione a procedure per l'accesso al beneficio di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici, statali e/o comunitari, nonché l'effettivo utilizzo dei benefici eventualmente riconosciuti;
 - rapporti con la P. A. per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni o per la richiesta di autorizzazioni, permessi o altri provvedimenti amministrativi strumentali all'attività della società;

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica.

28.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ED ATTUAZIONE

Le disposizioni di cui al presente capitolo si rivolgono a tutte le funzioni aziendali che, prevalentemente o occasionalmente, utilizzino, nell'espletamento delle proprie attribuzioni, strumenti informatici di proprietà della Società.

Riferimenti normativi inderogabili per i destinatari sono, oltre che il presente Modello e le vigenti disposizioni di legge in materia:

- il Codice Etico;
- il DPSS per la tutela della Privacy e ogni altro documento/procedura instaurata relativamente al trattamento dei dati tramite supporti informatici;
- ogni ulteriore protocollo interno.

Tutte le funzioni aziendali ed i collaboratori esterni, questi ultimi al momento del conferimento dell'incarico, rendono atto della cognizione ed accettazione delle disposizioni in materia quivi contenute e/o richiamate, oltre che del Codice Etico.

Segnatamente, ai destinatari tutti è altresì espressamente fatto divieto di:

- adottare condotte integrative, anche solo potenzialmente, delle fattispecie di reato informatico e trattamento illecito di dati come individuate nel presente capitolo;
- versare in qualsivoglia condizione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato.
- effettuare accessi e qualsiasi operazione ai sistemi informatici altrui e ai dati altrui in difetto di autorizzazione o, comunque, in spregio alla normativa di cui al D. Lgs. 96/2003.

Parimenti, con particolare riferimento al trattamento dei dati sensibili ed all'osservanza delle normative in materia di privacy, ogni esponente aziendale è tenuto:

- a corredare le comunicazioni di posta elettronica apponendo in calce adeguato prospetto informativo in lingua italiana ed

inglese;

- ad acquisire dai terzi con i quale si intrattengono contatti a fini produttivi/commerciali le opportune autorizzazioni/consenso al trattamento dei dati sensibili; in tal senso, ogni proposta commerciale sottoposta dalla Fachini Gears S.p.A. ed ogni ordinativo da quest'ultima ricevuto dovrà recare il consenso della controparte al trattamento dei dati sensibili.

L'eventuale inadempienza in tal senso da parte dell'esponente aziendale sarà qualificata come violazione di particolare gravità.

28.4 ATTRIBUZIONI PROPRIE DELL'ODV

Al fine di vigilare in ordine all'osservanza delle normative e dei principi generali di cui sopra, l'OdV ha potere e facoltà di:

- proporre l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, relative all'uso degli strumenti informatici e alla riservatezza nel trattamento dei dati;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, l'attualità e l'efficacia del sistema stesso ed eventualmente proporre le opportune modifiche laddove il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (o ai responsabili interni) o ai sub-responsabili interni;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni

competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:

I. all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto;

II. alla possibilità per Fachini Gears S.p.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello, al fine di riscontrare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

III. all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari al fine dell'accertamento in ordine alla ricorrenza di eventuali violazioni;

- in presenza di violazioni accertate, proporre all'Organo Amministrativo l'adozione di misure e sanzioni.

**29 REATI DI CUI ALL'ART.25 octies d. Lgs. 231/2001 -
REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED
IMPIEGO DI BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA**

L'art. 25 octies, di recente introduzione, ha previsto l'imputabilità della Società per le fattispecie di:

- Ricettazione (art. 648 cod. pen.)
- Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. (art.

648 ter cod. pen.)

29.1 AREE DI RISCHIO

La perpetrazione delle tipologie di reato di cui in precedenza costituisce rischio sensibile per tutti gli esponenti aziendali operanti:

- nel settore acquisti;
- nel settore commerciale;
- nelle relative aree di supporto, in particolar modo quelle afferenti la gestione degli strumenti finanziari;

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree stesse, potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica.

29.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ED ATTUAZIONE

La presente parte speciale si rivolge ad amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti operanti nelle aree amministrative-gestionali, ai collaboratori a rischio, nonché a collaboratori e partners.

I suddetti destinatari sono tenuti, nell'assolvimento delle rispettive funzioni, alla conoscenza ed al rispetto che delle disposizioni di legge e di cui al presente Modello:

- del Codice Etico;
- delle procedure operative / regolamenti interni volti a

garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento;

- delle procedure operative / regolamenti interni per l'espletamento gare e offerte;
- delle procedure operative / regolamenti interni in materia di appalti di lavoro, forniture e servizi.

Ai destinatari è altresì espressamente fatto divieto di:

- adottare condotte integrative, quand'anche potenzialmente, delle sopracitate fattispecie di reato;
- perfezionare acquisti non autorizzati;
- utilizzare capitali di provenienza illecita.

Al fine di garantire il rispetto di quanto sopra e di prevenire il rischio di commissione dei reati sopracitati, è indefettibile dare evidenza di ogni operazione qualificabile come "a rischio", anche potenzialmente, avente ad oggetto:

- acquisto di beni e/o servizi a prezzi particolarmente vantaggiosi provenienti da soggetti le cui vicende non risultino note e/o accertabili;
- investimenti e utilizzo di capitali in contanti.

All'uopo, l'Organo Amministrativo procede alla nomina di un responsabile interno, munito dei necessari requisiti di competenza ed il cui provvedimento di nomina resterà archiviato presso l'Ufficio del Personale, che sovrintenderà allo svolgimento dell'operazione nel suo complesso fino al perfezionamento, divenendo unico referente.

Il responsabile interno in tal senso nominato sarà tenuto alla

redazione di una scheda di evidenza illustrativa:

- dell'operazione a rischio, con l'indicazione, pur se approssimativamente, del suo valore economico;
- dei soggetti coinvolti nell'operazione;
- dei soggetti eventualmente nominati dal responsabile interno quali coadiutori per la specifica operazione e delle rispettive attribuzioni a questi ultimi sub-delegate;
- della dichiarazione rilasciata dai sub-delegati attestante la piena conoscenza, da parte di questi ultimi, degli adempimenti da assolvere e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione, nonché la loro estraneità a vicende integrative delle fattispecie di reato di cui artt. 648, 648 bis e ter c. p.;
- della causa dell'operazione e interesse all'effettuazione della stessa;
- dei passaggi significativi dell'operazione;
- delle eventuali garanzie prestate;
- di eventuali richieste di finanziamento;
- dell'eventuale percezione delle somme;
- della rendicontazione delle somme eventualmente ricevute;
- della conclusione dell'operazione;
- di eventuali consulenti officiati dell'assistenza a Faachini Gears S.p.A. nella partecipazione all'operazione, con l'indicazione di:

I. motivazioni a sostegno dell'individuazione dei suddetti collaboratori;

- II. elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi;
- III. tipologia di incarico conferito;
- IV. corrispettivo riconosciuto;
- V. eventuali condizioni particolari applicate;
 - della dichiarazione rilasciata dai suddetti consulenti, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
 - dell'indicazione di eventuali partners individuati, ai fini della partecipazione congiunta all'operazione, con l'indicazione di:
 - I. motivazioni a sostegno dell'individuazione di tali partners;
 - II. elementi di verifica assunti sui requisiti dei partner stessi, nonché sulla composizione del loro assetto societario;
 - III. tipo di accordo associativo realizzato;
 - IV. condizioni economiche pattuite;
 - V. eventuali condizioni particolari applicate;
 - della dichiarazione rilasciata dai suddetti partner da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
 - di altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio, quali, ad esempio, i flussi di denaro nell'ambito della procedura stessa.

Il responsabile interno e/o i coadiutori da quest'ultimo eventualmente incaricati sono tenuti all'obbligo di informativa nei confronti dell'OdV, mediante trasmissione con cadenza non oltre che mensile delle schede di evidenza al lordo degli eventuali aggiornamenti.

I medesimi soggetti sono altresì obbligati ad informare tempestivamente l'OdV laddove riscontrino potenziali violazioni alle disposizioni di cui al presente Modello, al Codice Etico, alle normative di legge ed alle procedure aziendali.

Sia nel caso di segnalazioni nel senso di cui sopra, sia ove riscontri in proprio anomalie direttamente dall'esame della scheda di evidenza e dalla verifica delle circostanze ivi riportate, l'OdV, laddove accerti l'effettiva sussistenza di violazioni, può proporre all'Organo Amministrativo l'adozione di misure e/o sanzioni.

29.ATTRIBUZIONI PROPRIE DELL'ODV

Oltre ai poteri doveri come testé enumerati, l'OdV è altresì tenuto a:

- proporre l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate ai fini della coerente ed omogenea compilazione delle schede di evidenza;
- proporre ed aggiornare la disciplina dei comportamenti da adottare nelle aree di rischio e nei rapporti con soggetti a rischio;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni

competenti, il sistema di deleghe in vigore, proponendo le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (o ai responsabili interni) a ai sub-responsabili interni;

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità ed efficaci delle clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto;

- alla facoltà, in capo alla Società, monitorare efficacemente il rispetto del presente Modello e delle fonti normative quivi richiamate da parte dei destinatari;

- all'attuazione di meccanismi sanzionatori;

- proporre alla governante le necessarie e/o opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, al fine di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici;

30 REATI ASSOCIATIVI - REATI DI CUI ALL'ART.25 decies d. lgs. n.231/01

30.1 FATTISPECIE DI REATO IPOTIZZABILI

Le fattispecie di reato ipotizzabili nell'ambito di esercizio dell'attività da parte della Società sono come di seguito individuabili:

- Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)

- Associazione mafiosa (art. 416 bis cod. pen.)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (art. 377 bis cod. pen.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.);

30.2 AREE DI RISCHIO

Ai fini della perpetrazione delle sopracitate fattispecie di reato, le aree qualificabili come maggiormente a rischio possono individuarsi nelle operazioni finanziarie e/o commerciali poste in essere con:

- persone fisiche e/o giuridiche residenti nelle zone e nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche e/o giuridiche collegate al terrorismo internazionale enumerate riportate nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe consultabili sui siti web dell'Ufficio Italiano dei Cambi e del Ministero degli Interni;
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

Segnatamente, sono qualificabili come "a rischio" le operazioni inerenti:

- approvvigionamento e trasporto combustibili;
- merger & acquisition (fusioni e acquisizioni), anche internazionale, che possano originare flussi finanziari diretti verso zone e Paesi esteri.

Per quel che concerne i rapporti di locazione in vigore aventi per oggetto beni immobili di proprietà di Fachini Gears S.p.a.,

si ritengono esaustivi gli usuali adempimenti di legge.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle stesse, potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo, previo reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica.

30.3 PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE

Il presente capitolo è riferibile agli organi amministrativi e di controllo, ai dirigenti, ai funzionari, ai dipendenti dell'area amministrativa, a collaboratori esterni e partners.

Nell'espletamento delle rispettive attribuzioni, i destinatari dovranno inderogabilmente uniformarsi, oltre che alle disposizioni di cui al presente Modello ed alle norme di legge quivi richiamate:

- al Codice Etico;
- alle liste nominative e l'elenco dei Paesi a rischio;
- ad ogni ulteriore prescrizione integrante il sistema di controllo della Società.

Segnatamente, ai destinatari è fatto espresso divieto di:

- attuare condotte integranti, anche potenzialmente, le fattispecie di reato di cui al presente capitolo;
- utilizzare la Società allo scopo di perpetrare e/o agevolare la perpetrazione dei reati di cui sopra;
- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in

particolare modo con fini di associazione a delinquere di qualsiasi tipo ed intralcio alla giustizia;

- erogare, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere i predetti reati;

- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che indiretta, con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle predette liste nominative o che siano controllati da soggetti ivi indicati;

- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che indiretta, con soggetti residenti nei Paesi a rischio, salvo esplicito assenso dell'OdV o del Consiglio di Amministrazione di Fachini Gears;

- effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse anomale per tipologia e/o oggetto;

- effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni prive di congrua giustificazione nell'ambito del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

Al fine di garantire quanto sopra, è imprescindibile che:

- qualunque transazione finanziaria debba presupporre la conoscenza del beneficiario diretto della transazione stessa;

- le operazioni di rilevante entità dovranno essere concluse con persone fisiche e giuridiche nei confronti delle quali siano state svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti;

- venga redatta apposita scheda di evidenza, da compilarla compilata relativamente ad ogni controparte contrattuale e da trasmettersi all'OdV, il tutto a cura della funzione aziendale incaricata dell'espletamento della singola operazione.

Nell'ipotesi in cui la Società coinvolga in una o più operazioni soggetti ricompresi nelle liste di cui in precedenza o che siano notoriamente controllati da questi ultimi,

le operazioni dovranno essere automaticamente sospese o interrotte, a che possano essere oggetto della valutazione da parte dell'OdV, il quale, previo accertamento e valutazione in ordine alla perfezionabilità o meno dell'operazione e redazione del relativo parere, proporrà all'Organo Amministrativo l'adozione di misure e sanzioni.

La funzione aziendale officiata dall'Organo Amministrativo della conduzione dell'operazione "a rischio" è tenuta alla compilazione della suddetta scheda di evidenza, nella quale dovrà indicare:

- il nominativo ed i dati anagrafici della controparte;
- il socio di controllo (se noto);
- la data ed il tipo di operazione effettuata;
- se esistono rapporti preesistenti tra Fachini Gears e la controparte; il valore

dell'operazione:

- la presenza nelle liste nominative della controparte, o del suo socio di controllo (se noto);

- la presenza, nelle liste dei Paesi a rischio, di quello in cui ha la sede sociale o la residenza la controparte, o il suo socio di controllo (se noto);
- eventuali segnalazioni.

Il responsabile interno dovrà altresì informare l'OdV in merito alle operazioni a rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività), attraverso l'inoltro mensile del riepilogo aggiornato delle schede di evidenza.

30.4 ATTRIBUZIONI PROPRIE DELL'ODV

In ordine ai reati di cui al presente capitolo, poteri e funzioni di vigilanza dell'OdV sono come di seguito riepilogabili:

- proposizione di emanazione e/o aggiornamento di istruzioni standardizzate, relative alle modalità di compilazione delle schede di evidenza;
- svolgimento di verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne ed alla valutazione della relativa attualità ed efficacia delle stesse;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche e svolgimento degli accertamenti ritenuti necessari e/o opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute;
- nell'ipotesi di accertamento di violazioni, proposizione all'Organo Amministrativo l'adozione di misure e sanzioni.